



COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA
(Provincia di Campobasso)

(Codice fiscale:82004330708 – Partita IVA:00213100704 – tel.:0875/959224 – fax:0875/959235 – cap.:86036)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE
AI TRIBUTI COMUNALI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 28/02/2018

STRUTTURA DEL REGOLAMENTO

CAPO I

Accertamento con adesione

- Art. 1 Principi generali
- Art. 2 Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

CAPO II

Procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente

- Art. 3 Competenza
- Art. 4 Avvio del procedimento
- Art. 5 Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio
- Art. 6 Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Art. 7 Atto di accertamento con adesione
- Art. 8 Perfezionamento della definizione
- Art. 9 Effetti della definizione

CAPO III

Sanzione a seguito di adesione ed omessa Impugnazione

- Art. 10- Riduzione della sanzione

CAPO IV

Disposizioni finali

- Art. 11 Disposizioni transitoria
- Art. 12- Decorrenza e validità

CAPO I

Accertamento con adesione

Art. 1

Principi generali

1. Il Comune di Montenero di Bisaccia, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, in un'ottica di Compliance Tributaria, introduce l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento ed instaurare con i contribuenti una collaborazione efficace, anche al fine di ridurre le ipotesi di instaurazione del contenzioso tributario.

Art. 2

Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per gli atti di accertamento, siano essi "d'ufficio" che "in rettifica" e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni, ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. 600/1973 e successive modificazioni.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo da parte dell'ufficio, pertanto sono escluse tutte le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi ed oggettivi.
3. L'Ufficio, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

CAPO II

Procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente

Art. 3

Competenza

Competente alla definizione è il Responsabile dell'Ufficio preposto alla funzione di accertamento in materia che ha emanato l'atto.

Art. 4

Avvio del procedimento

1. Il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione può essere attivato:
 - a) PRIMA DELL'EMANAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO, a cura dell'Ufficio;
 - b) SUCCESSIVAMENTE ALL'AVVENUTA NOTIFICA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO, su istanza del contribuente.
2. Il procedimento è attivato, di norma, dall'Ufficio competente con un invito a comparire nel quale sono indicati:

- a) gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
- b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Art. 5

Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

1. L'Ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso la presenza di elementi accertabili con adesione all'interno della pretesa tributaria avanzata dal Comune, che possono portare ad un eventuale ridimensionamento della stessa.

Art. 6

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 5, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anagrafico e telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di accertamento con adesione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione della medesima, sia i termini per l'impugnazione dell'avviso di accertamento, sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio formula al contribuente per iscritto l'invito a comparire.
5. La mancata comparizione del contribuente, salvo cause di forza maggiore nel giorno indicato nell'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
6. Eventuali richieste di differimento avanzate, con adeguata motivazione, dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in apposito succinto verbale redatto da parte del Funzionario Responsabile del procedimento e firmato dal contribuente.

Art. 7

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice copia l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio o suo delegato.

2. Nell'atto di accertamento con adesione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 8

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.
3. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o nel momento in cui si instaura il contraddittorio, il pagamento in forma rateale quando la somma dovuta supera € 2.000,00
4. Competente all'esame dell'istanza è l'Ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta.
5. L'Ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di € 5.000,00 può richiedere adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria, bancaria o equipollente.

Art. 9

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento dalla definizione, senza che vi sia necessità di emissione di formale atto di revoca.

CAPO III

Sanzione a seguito di adesione ed omessa Impugnazione

Art. 10

Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene messo a conoscenza il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
3. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

CAPO IV

Disposizioni finali

Art. 11

Disposizioni transitoria

1. Il presente regolamento si applica ai rapporti ancora in corso, indipendentemente dalla data in cui si è realizzato il presupposto del tributo.

Art. 12

Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. ___-dello Statuto Comunale.
2. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.